



Dott. FRANCESCO LACCHI NOTAIO
P.za Di Vittorio 2 - 20098 San Giuliano Milanese - tel. 02/98490288

Repertorio N. **68.540**

Raccolta N. **33.728**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MITO & REALTA' APS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici dicembre duemilaventidue.

12.12.2022

In Milano e nello studio al Corso Matteotti n. 11.

Io sottoscritto dottor FRANCESCO LACCHI, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Giuliano Milanese con studio ivi alla piazza Di Vittorio n. 2, procedo alla redazione del verbale dell'Assemblea Straordinaria della **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MITO & REALTA' APS"**, con sede legale in Milano (MI) Piazza Luigi di Savoia n. 22, Codice Fiscale n. **95115250169**,

rappresentata da PERSIANI Ilaria, nata a Roma (RM) il 25 settembre 1972, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, cittadina italiana, codice fiscale PRS LRI 72P65 H501Q, quale Presidente della Associazione suddetta, la quale assunta la presidenza ai sensi dello Statuto e per designazione unanime degli intervenuti, mi ha designato a fungere da segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione tenutasi in video conferenza alla mia presenza in data odierna, come consentito dallo statuto vigente.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.

Io notaio do atto che in questo giorno e luogo alle ore quindici, si è tenuta in videoconferenza la Assemblea Straordinaria della Associazione predetta, per discutere e deliberare in merito al seguente

- Ordine del giorno -

1. modifica dello Statuto per adeguamento al codice del terzo settore (D.Lgs. n.117 del 2017).

Ciò premesso, il Presidente mi ha richiesto di far constatare mediante pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea Straordinaria e le deliberazioni da essa adottate.

Il presidente ha constatato e fatto constatare:

- che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti i soci come prescritto dal vigente Statuto, inviata altresì ai componenti tutti del Consiglio Direttivo, e indirizzata a tutti i Consiglieri, di cui presenti all'odierna riunione:

Ilaria Persiani- Presidente

Matteo Biaggini- Vice Presidente

Marta Vigorelli - Tesoriere

Elena Pini - segretaria

Marino De Crescente

Roberto Quintiliani

Stefania Borghetti

Registrato presso
Agenzia delle Entrate
Ufficio di MILANO - DP I
ATTI PUBBLICI

il 11/01/2023

al n. 1163

Serie 1T

Esatti Euro 245,00

ed a tutti i soci, dando atto che in totale sono 81 soci, ed erano presenti 29 (ventinove) in proprio e 34 (trentaquattro) con delega, per un totale di 63 soci, i cui dati sono contenuti nel foglio di presenza che verrà conservato agli atti dell'Associazione, (34 deleghe agli atti sociali), e pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita essendo presenti gli indicati componenti del Consiglio Direttivo ed i soci intervenuti personalmente e quelli rappresentati per delega, tutti collegati in videoconferenza tra loro e con me Notaio, come consentito dall'art. 106 comma 8-bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione e precisamente sono presenti e collegati in audio-videoconferenza i nominativi sopra indicati, con la precisazione che i soci con diritto di voto sono in totale 7 (sette) e non è stato nominato l'organo di controllo.

Dei soci aventi diritto d'intervenire, in totale 81, sono presenti n. 63 di cui 29 personalmente e 34 per delega. Tutte le deleghe sono state verificate dal Presidente ed acquisite agli atti dell'Associazione.

Si dà atto che i soci presenti personalmente sono quelli indicati nel foglio di presenza e confermano tutti di aver scelto la modalità di svolgimento dell'assemblea in audio-video-conferenza oggi adottata.

Il presidente ha dichiarato che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, di cui preliminarmente l'assemblea all'unanimità ha autorizzato la votazione e trattazione unitaria, il Presidente fa presente e ricorda che l'Associazione ha discusso, anche informalmente ed in più occasioni, la modifica dello Statuto, la cui attuale versione è stata approvata dall'Assemblea degli Associati informalmente nella riunione svolta senza intervento del notaio in data 18.11.2021, e propone di dare lettura in questa sede della nuova ultima versione al fine di discutere eventuali osservazioni e votarne l'eventuale approvazione.

Infine il Presidente illustra le ulteriori modifiche proposte e dà lettura dello Statuto contenente gli aggiornamenti proposti.

Conclusa la lettura dello Statuto l'Assemblea degli associati discute la proposta di approvazione dello Statuto come sopra formulata e conclusa la discussione si passa alla votazione.

L'Assemblea straordinaria dell'"**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MITO & REALTA' APS**",

delibera

- di approvare lo Statuto che nella versione modificata viene allegato a questo atto sotto la lettera **"A"**.

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità mediante votazione per appello nominale di ciascun intervenuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, essendosi svolta l'assemblea in audio - videoconferenza, senza interruzioni alla mia presenza, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta alle ore dodici e quaranta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto da me solo sottoscritto ai sensi dell'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 alle ore ventuno.

Atto scritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano per fogli due di cui scritte pagine cinque.

Firmato:

FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo

===== **MITO & REALTA' ETS** =====
===== **STATUTO** =====

Art. 1 - COSTITUZIONE =====

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "Mito & Realtà" assume la definizione di "Mito & Realtà - ETS", più semplicemente detta "Associazione". =====

2. L'Associazione è apartitica, apolitica e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale, nemmeno nei confronti degli Associati. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e non ha fini di lucro. =====

3. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal presente Statuto. =====

4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero il suo acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

Art. 2 - SEDE =====

L'Ente ha sede in Milano in Piazza Luigi di Savoia 22. L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale. =====

Il trasferimento della sede legale o della sede amministrativa non comporta una modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. =====

Art. 3 - DURATA =====

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile. =====

Art. 4 - SCOPO =====

L'Associazione non ha scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Nelle attività elencate nell'art. 5, l'associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con altri enti pubblici. =====

Art. 5 - ATTIVITA' =====

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle elencate all'art. 5 del d. lgs. 117/2017: =====

a. interventi e prestazioni sanitarie (lett. b); =====

b. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c); =====

c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h); =====

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

"A"
ALLEGATO
all'atto n. 33728
della raccolta.

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017 (lett. i); =====

e. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m); =====

f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u). =====

2. L'Associazione, senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità scientifiche culturali e di solidarietà sociale, svolgerà la propria attività nei seguenti settori: =====

a. promozione della cultura; =====

b. formazione e ricerca scientifica per le Comunità terapeutiche e residenziali. =====

c. L'Associazione si propone di promuovere la conoscenza e lo studio dei percorsi, degli ambienti e delle strutture terapeutiche attive nel campo della salute mentale che individuano il loro punto di riferimento culturale nel modello metodologico ed organizzativo della "Comunità Terapeutica" come valido strumento di aiuto per soggetti colpiti da sofferenze mentali (adulti, adolescenti, minori, anziani) e per le famiglie degli stessi. L'Associazione persegue gli scopi della formazione continua in sanità e svolge attività nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM) e persegue la ricerca scientifica nell'ambito della RICERCA E VALUTAZIONE delle comunità residenziali e cura del mantenimento degli standards professionali dei Soci. =====

3. Per "Comunità Terapeutica" l'Associazione intende ogni tipo di struttura residenziale che riconosca il valore dei dispositivi di cura fondati: =====

a. su progetti terapeutici personalizzati; =====

b. sulla responsabilizzazione degli ospiti; =====

c. sulla condivisione delle attività della vita quotidiana; =

d. sulla discussione collegiale delle soluzioni organizzative; =====

e. sul metodo di lavoro gruppale; =====

f. in collegamento con i Servizi di Salute Mentale, con i familiari e con le reti sociali esterne. =====

4. L'Associazione inoltre si propone di creare una rete di comunità italiane che favorisca un supporto reciproco e incentivi la formazione degli operatori e la valutazione dei fattori terapeutici in vista del raggiungimento di standard di qualità della cura. =====

5. L'Associazione si ispira ai principi fondativi del movimento comunitario internazionale e si propone di riprendere, diffondere e riattualizzare la conoscenza delle esperienze di residenzialità comunitaria che si sono sviluppate in altri paesi, mantenendo collegamenti ed arricchendo il patrimonio storico di idee, esperienze e conoscenze scientifiche in quest'area. =====

6. L'Associazione persegue gli scopi sopraindicati, avvalendosi delle prestazioni volontarie degli associati, con una serie di attività, di cui alcune vengono qui indicate a titolo esemplificativo: =====

a. promozione di convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, seminari, mostre; =====

b. costituzione di un centro di documentazione; =====

c. attività di pubblicazione e divulgazione scientifica; =====

d. attività di *Visiting* di valutazione tra gruppi di comunità terapeutiche e residenziali; =====

e. valutazioni di efficacia del trattamento comunitario (assessment, valutazione di routine, Outcome e follow up, ecc.); =====

f. pubblicazione di un elenco aggiornato di strutture di tipo comunitario che risultino nella tipologia sopra proposta, senza che da ciò derivi alcun obbligo nei confronti dell'Associazione; =====

g. programmi di ricerca scientifica; =====

h. attività di supervisione; =====

i. attività di counseling organizzativo in situazioni di crisi; =====

j. corsi di formazione e/o perfezionamento per operatori e responsabili. =====

7. Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 117/2017, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale, nonchè attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 207 e per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. =====

8. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati. =====

Art. 5 BIS - PATRIMONIO, FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI =====

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione e potrà essere incrementato da lasciti e acquisizioni approvati dal Consiglio Direttivo. =====

2. Il patrimonio finanziario dovrà essere investito in

modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. =====

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con: =====

a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; =====

b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio; =====

c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio; =====

d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. ==

4. Lasciti, donazioni ed eredità sono accettate dal Consiglio Direttivo con beneficio d'inventario. =====

5. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. =====

6. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

7. L'Associazione, se iscritta nel registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. =====

8. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

9. Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento. =====

10. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione utilizzerà: =====

a. le quote associative annue; =====

b. le rette degli utenti dei servizi prestati dall'Associazione; =====

c. i contributi di Enti pubblici e di privati; =====

d. lasciti, donazioni ed eredità non destinati ad incremento del patrimonio; =====

e. proventi di raccolte fondi; =====

f. sopravvenienze attive non destinate ad incremento del patrimonio. =====

Art. 6 - BILANCIO =====

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. =====

2. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere il bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 31 maggio. Nella relazione al bilancio di esercizio, dovranno essere indicati tutti gli incarichi retribuiti per lo svolgimento dell'attività dell'associazione. =====

3. Entro la fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. =====

4. Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, con tutti gli incarichi retribuiti, devono essere pubblicati nel sito istituzionale dell'associazione. =====

5. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. 117/2017. =====

Art. 7 - ASSOCIATI =====

1. Considerata l'attività dell'Associazione possono divenire Associati: =====

a. le persone fisiche che abbiano interesse, esperienza e/o professionalità nelle discipline attinenti il funzionamento delle comunità terapeutiche; =====

b. le comunità terapeutiche e residenziali che si riconoscono nei valori dell'Associazione, attraverso la rappresentanza di un loro singolo referente; =====

c. le persone fisiche appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta; per tali persone fisiche, il Consiglio Direttivo non potrà rifiutare l'ammissione di un Associato che ne faccia richiesta. =====

2. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. =====

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. =====

3. Sulle domande di associazione, corredate di curriculum e/o presentazione della comunità richiedente, deciderà il Consiglio Direttivo necessitando, per l'accoglimento, l'unanimità dei consensi dei membri dell'organo amministrativo. =====

4. Le eventuali decisioni di rigetto dovranno essere motivate. =====

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. =====

6. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. =====

7. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. =====

8. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per esercitare il diritto di esaminare i libri sociali, l'Associato dovrà farne richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo. =====

9. Gli Associati non assumono nessuna responsabilità patrimoniale né sono tenuti ad altre prestazioni oltre al versamento del contributo annuo associativo. =====

10. La qualità di Associato non è trasferibile in alcun modo. =====

Art. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI =====

1. L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo entro la fine dell'anno solare. =====

2. Il recesso non comporta alcun onere per l'Associato e produrrà effetto con lo scadere dell'anno in corso. =====

3. In difetto, la partecipazione si intende rinnovata per l'anno solare successivo. =====

4. L'esclusione di un Associato può essere deliberata in caso di due anni consecutivi di morosità, oltre che per gravi motivi (quali la non corrispondenza ai principi fondativi dell'Associazione) dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo, che deve istituire una commissione di approfondimento ed instaurare un contraddittorio con l'associato. =====

5. Gli Associati receduti o esclusi e, comunque, quelli che abbiano cessato di appartenere all'organizzazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente. =====

Art. 9 - ORGANI =====

1. Gli Organi dell'Associazione sono: =====

a. l'Assemblea degli Associati; =====

b. il Consiglio Direttivo; =====

c. il Comitato Scientifico; =====

d. il Presidente del Consiglio Direttivo; =====

e. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; =====

f. il Tesoriere e il Segretario; =====

g. l'Organo di Controllo. =====

Le seguenti cariche sociali sono gratuite: Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. =====

Art. 10 - ASSEMBLEA =====

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. =====

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

3. Essa ha competenza inderogabile sulle seguenti materie:
a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====
b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
c. approva il bilancio; =====
d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====
e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; =====
f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; =====
g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ==
h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====
i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ==

Art. 11 - CONVOCAZIONI =====

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate anche via e-mail o a mezzo fax, a ciascuno degli Associati almeno 7(sette) giorni prima di quello fissato per la riunione. =====
2. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. =====
3. L'Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati. =====
4. Il voto di approvazione del bilancio e della relazione annuale può avvenire di persona o per email. =====
5. Il voto per la nomina delle cariche sociali deve avvenire con scrutinio segreto. =====
6. Le candidature devono pervenire entro 15 gg. dalla data di assemblea convocata per tale decisione. =====
7. Sia le candidature sia le votazioni devono essere indirizzate al Presidente che è il garante del buon funzionamento dell'Associazione. =====
8. E' prevista la possibilità di svolgere l'assemblea a distanza, ossia in luoghi diversi, mediante mezzi di telecomunicazione e sistemi audio/video collegati; anche l'espressione del voto potrà essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica; in ogni caso, deve essere possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; il regolamento potrà prevedere delle modalità per lo svolgimento di tali assemblee e per l'esercizio del voto. =====

Art. 12 - DELIBERAZIONI =====

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua Assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o, in subordine, da persona eletta al momento dell'apertura dei lavori assembleari. =====

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. =====

3. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del totale dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

4. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. =====

5. Per la modifica del presente Statuto è necessario, anche in seconda convocazione, l'intervento di almeno 2/3 e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. =====

6. Per deliberare lo scioglimento dell'ente è necessario, anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati. =====

7. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. =====

8. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. =====

9. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere verbalizzate e raccolte in apposito libro verbali per poter essere consultate liberamente da parte di ciascun associato. =

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea. =====

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo liberamente eletto dall'Assemblea degli Associati che predispone il programma dell'attività e ne cura lo svolgimento, avendo competenza su tutto quanto non spetti inderogabilmente all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web istituzionale dell'Associazione, nonché di eseguirne il regolare aggiornamento. Il Consiglio Direttivo, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), non potrà svolgere attività imprenditoriali o partecipare ad esse; l'Associazione e i suoi legali rappresentanti devono svolgere l'attività/funzioni in piena autonomia ed indipendenza, anche nei confronti di qualsiasi ente che svolge attività commerciali di qualsiasi genere. ===

2. Consiglio Direttivo può essere composto da persone fisiche e non da enti, quindi se l'ente associato Comunità vuole nominare un membro del Consiglio Direttivo, dovrà indicare una persona fisica che rappresenterà la Comunità all'interno di MITO & REALTÀ. =====

3. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici), secondo le determinazioni dell'Assemblea al

- momento del rinnovo delle cariche sociali. =====
4. Il Consiglio nomina nel suo seno Il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio, potrà nominare, se lo riterrà necessario, il Segretario ed il Tesoriere determinandone i relativi compiti. =====
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile; in ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere tale carica se abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. I componenti del Consiglio, dovranno dichiarare all'atto di accettazione della carica che non esistono conflitti di interesse con l'attività dell'associazione. Il verificarsi successivamente, di eventuali conflitti di interessi obbliga il consigliere alla denuncia di tale situazione al Presidente, ed in caso di mancata eliminazione del conflitto si dovrà obbligatoriamente dimettere da tale carica. =====
6. I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e sono rieleggibili. =====
7. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e per il perseguimento dei suoi scopi, senza limitazioni. =====
8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. =====
9. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. =====
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno 4 volte all'anno. La partecipazione è valida anche per via telematica. =====
11. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute annue del Consiglio Direttivo decade. =====
12. La composizione del Consiglio Direttivo dovrebbe essere rappresentativo sia della distribuzione geografica, che della tipologia di comunità associate dal punto di vista dell'utenza e dell'appartenenza al settore pubblico che privato. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. =====
13. Gli associati fondatori possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con funzione consultiva. =====
14. E', in ogni caso previsto un rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. =====
15. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere svolte a distanza, ossia in luoghi diversi, purché vengano rispettate le condizioni già previste nell'ottavo comma dell'art. 11 del presente Statuto. =====
- Art. 14 - COMITATO SCIENTIFICO** =====
1. E' un organo consultivo interno all'Associazione che

elabora progetti, procedure, attività scientifiche (convegni, seminari, ricerca, familiari e utenti, collegamenti con altre istituzioni, ecc.) con proposte che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. =====

2. È composto da associati, o da soggetti esterni, che presentano la propria candidatura in sintonia con la mission dell'associazione. =====

3. La composizione è decisa dal Consiglio direttivo sulla base delle competenze e/o della disponibilità per le aree di intervento richieste dal CD utili allo sviluppo scientifico dell'associazione. =====

4. La durata della carica è di 2 anni. =====

5. Chi si astiene dai lavori del Comitato senza giusta motivazione per 3 volte all'anno decadrà dalla carica. =====

6. Il coordinatore del Comitato Scientifico vengono proposti dai componenti del Comitato medesimo e nominati dal Consiglio Direttivo. =====

7. Il Comitato Scientifico dovrà verificare e controllare, la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica; la verifica e il controllo deve essere effettuato secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. =====

Art. 15 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE =====

1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

2. Egli dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione. =====

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. =====

4. Il presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. =====

Art. 16 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI =====

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta anche da un terzo dei suoi membri. =====

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal segretario, mediante invito inviato anche per e-mail o per fax almeno cinque giorni prima dell'adunanza, in caso di urgenza può essere convocato anche il giorno stesso con comunicazione verbale. =====

3. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di altro impedimento, dal vicepresidente. =====

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. =====

5. Il verbale delle riunioni è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; nel caso in cui qualcuno degli amministratori rifiuti di firmare ne verrà fatta menzione nel verbale medesimo. =====

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ==

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. =====

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. =====

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di - Presidente dell'organo collegiale. =====

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. =====

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. =====

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010. =====

8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei

Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010. =====

9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. =====

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico. =====

11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. =====

Art. 18 - SCIoglimento =====

1. L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. =====

2. Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro. =====

3. L'estinzione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. =====

4. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione o in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli. =====

6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati e/o agli amministratori dell'Associazione. =====

Art. 19 - CLAUSOLA FINALE =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge proprie della presente struttura associativa, ed in particolare le disposizioni del Codice Civile e a quelle del d.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore. =====

Firmato: =====

FRANCESCO LACCHI Notaio =====

La presente copia xerografica é conforme
all'originale firmato come per legge e si
rilascia per gli usi consentiti.

Dal mio studio,

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. File Firmato Digitalmente dal Notaio Francesco Lacchi. San Giuliano Milanese, il giorno 3 febbraio 2023.